

**Circolare n°:** 09/2017

**Oggetto:** *Le novità introdotte dal Decreto Milleproroghe*

**Sommario:** E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, lo scorso 28 febbraio, la Legge 27 febbraio 2017 n. 19 di conversione del decreto "Milleproroghe", recante rilevanti variazioni in materia di proroghe fiscali e adempimenti obbligatori.

**Contenuto:** \_\_\_\_\_

Il testo normativo accoglie molte delle proposte emendative che erano rimaste in sospeso dopo l'approvazione della Legge di Bilancio 2017.

Tra queste si segnalano la parziale ridefinizione del nuovo spesometro, la reintroduzione dell'obbligo di trasmissione del Modello Intra-2, e la proroga della detrazione del 50% dell'IVA sull'acquisto di unità immobiliari residenziali.

**Con la presente circolare vengono evidenziate le principali variazioni introdotte dal provvedimento in commento.**

**Indice:** \_\_\_\_\_

P.2	MODELLI INTRA-2
P.2	COMUNICAZIONE BENI AI SOCI
P.3	NUOVO SPESOMETRO
P.3	DETRAZIONE IVA PRIMA CASA
P.4	COORDINAMENTO NORME FISCALI

**MODELLI INTRA-2:** \_\_\_\_\_

Viene ripristinato fino al 31 dicembre 2017 l'obbligo di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea (Modd. INTRA-2).

La reintroduzione della vecchia norma, in antitesi con quanto disposto dal DL. 193/2016 che ne aveva previsto l'abrogazione a partire dal 2017, risponde all'esigenza di consentire all'ISTAT la rilevazione dei dati statistici richiesti dalla normativa europea.

In base alle indicazioni fornite dall'Agenzia nel Comunicato dello scorso 17 febbraio, l'obbligo di trasmissione della comunicazione **resta a carico dei soggetti passivi IVA già tenuti alla presentazione mensile dei Modelli INTRA-2** per gli acquisti di beni ovvero che rientrino in tale periodicità in base all'ammontare delle operazioni intracomunitarie di acquisto di beni per un valore superiore €. 50.000,00 nel quarto trimestre 2016 ovvero a gennaio 2017.

L'adempimento va effettuato entro il giorno 25 del mese di riferimento, mediante compilazione integrale del modello INTRA-2, sia per la parte fiscale sia per quella a fini statistici<sup>1</sup>.

#### COMUNICAZIONE BENI AI SOCI:

---

Viene abrogata la disciplina riguardante l'obbligo di comunicazione dei **beni d'impresa concessi in godimento** ai soci o familiari dell'imprenditore, nonché dei **finanziamenti** e delle **capitalizzazioni** erogati all'impresa dagli stessi soci o familiari dell'imprenditore.

La normativa trova applicazione a decorrere dal 2017, per cui l'abrogazione opera già con riferimento alle comunicazioni relative al 2016.

Resta invece invariata la tassazione del reddito in capo al socio per l'utilizzazione dei beni: la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore<sup>2</sup> è considerato quale reddito "diverso" ai sensi dell'art 67 del TUIR.

---

<sup>1</sup> Per porre rimedio alla confusione generata dalla reintroduzione dell'adempimento, l'Agenzia ha comunicato che l'invio in ritardo degli INTRASTAT (la cui scadenza era fissata lo scorso 27 febbraio) non comporta applicazione di alcuna sanzione.

<sup>2</sup> Destinatari dell'obbligo comunicativo sono, sia i soggetti che concedono in godimento i beni (concedenti), sia quelli che li ricevono (utilizzatori); questi ultimi sono i soggetti che beneficiano dei beni dell'impresa nella propria "sfera privata". Si tratta, in particolare, dei soci (residenti e non), delle società ed enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attività commerciale, dei familiari (residenti e non), dell'imprenditore individuale residente nel territorio dello Stato.

## SPESOMETRO:

---

A decorrere dall'anno d'imposta 2017 è passato da annuale a "trimestrale" l'obbligo di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati riguardanti:

- **tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento**, incluse le note di variazione;
- **le fatture ricevute/registrate**, incluse le note di variazione e le bollette doganali;

Per il "primo anno" di applicazione dell'adempimento, il legislatore aveva stabilito che la comunicazione era da inviare unitariamente per i primi due trimestri, entro il 25/07/2017.

Per effetto delle variazioni apportate dal cd. decreto Milleproroghe (D.L. 244/2016) è stata modificata la trasmissione telematica dei dati del nuovo spesometro. **Solamente per il 2017** l'invio è effettuato su **base semestrale** alle seguenti scadenze:

- 18 settembre 2017 per il primo semestre 2017;
- 28 febbraio 2018 per il secondo semestre 2017.

Rimane invece invariato l'adempimento relativo alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, introdotto a decorrere dal 2017, **per il quale restano ferme le scadenze trimestrali** previste dalla norma vigente:

- 31 maggio 2017 per il primo trimestre 2017;
- 18 settembre 2017 per il secondo trimestre 2017;
- 30 novembre 2017 per il terzo trimestre 2017;
- 28 febbraio 2018 per il quarto trimestre.

Si ricorda che sono esonerati da tale adempimento i soggetti passivi IVA non tenuti:

- alla presentazione della dichiarazione annuale IVA;
- all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (es. contribuenti forfetari), a condizione che non siano venute meno le condizioni di esonero.

## DETRAZIONE IVA PRIMA CASA:

---

E' stata prorogata al 31 dicembre 2017 la **detrazione IRPEF pari al 50% dell'IVA** relativa agli acquisti, di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Con la Circolare 20/E/2016 è stato chiarito che sono agevolabili anche gli acquisti effettuati da un'impresa ristrutturatrice ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. c), d), f) del DPR 380/2001.

La detrazione è usufruibile in 10 quote annuali a partire dal periodo d'imposta di sostenimento delle spese.

La norma non limita il beneficio all'acquisto dell'abitazione principale, né sono previste esclusioni per gli immobili c.d. di lusso.

## COORDINAMENTO NORMATIVA FISCALE:

---

Con il Recepimento della direttiva UE n. 2013/34/UE, che ha introdotto rilevanti novità in materia di redazione del bilancio, si è reso necessario armonizzare le disposizioni tributarie previste dal TUIR ai nuovi principi stabiliti dal D.Lgs 139/2015.

Vengono infatti estese anche alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili nazionali (OIC) le modalità di determinazione del reddito previste per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, con l'eccezione delle micro-imprese.

Si consente quindi anche ai soggetti non IAS/IFRS di determinare il reddito imponibile per "derivazione rafforzata" dall'utile di bilancio, attraverso il riconoscimento del principio della prevalenza della sostanza sulla forma<sup>4</sup>, mediante la disattivazione delle regole di competenza fiscale<sup>5</sup>.

*Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.*

*Cordiali saluti*

**Studio Brunello e Partner**  
**Dr. Fabio Pavan**

---

<sup>4</sup> Il principio indica come in bilancio la sostanza economica dell'operazione o del contratto prevalga sulla forma giuridica degli stessi.

<sup>5</sup> L'emendamento accolto nel decreto Milleproroghe consente, ai fini fiscali, ai soggetti OIC di adottare i criteri di rappresentazione fondati sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma mediante una nuova versione dell'articolo 83 del TUIR in base alla quale, per i soggetti IAS e OIC, diversi dalle micro imprese, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili.